




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1956

Disposizioni per la celebrazione del centenario della  
città di Latina 1932-2032

*(Approvato dal Senato A.S. 785)*

N. 45 – 5 agosto 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1956

Disposizioni per la celebrazione del centenario della  
città di Latina 1932-2032

*(Approvato dal Senato A.S. 785)*

N. 45 – 5 agosto 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3-</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3-</b>
ARTICOLI 1 E 2.....	- 3-
FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE INIZIATIVE .....	- 3-
ARTICOLI 3 E 4.....	- 5-
FONDAZIONE «LATINA 2032» .....	- 5-
ARTICOLO 5.....	- 8-
COPERTURA FINANZIARIA.....	- 8-



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1956</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Relatrice per la Commissione di merito:</b>	Miele (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	VII Commissione (Cultura)

---

## PREMESSA

Il progetto di legge, già approvato dal Senato (AS 785), reca disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

È oggetto della presente Nota il testo approvato dal Senato, assegnato in sede referente alla Commissione VII (Cultura) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (AC 1956).

Il testo iniziale del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### **ARTICOLI 1 e 2**

#### **Finalità e obiettivi delle iniziative**

**Le norme** prevedono che la Repubblica celebri, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo (articolo 1).

A tali fini sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:

- a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;
- b) la definizione di un programma di offerta culturale, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;
- c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette «Città di fondazione», nell'ambito del progetto «Sistema integrato delle Città di fondazione»;
- d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti;
- e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;
- f) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati;
- g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
- h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;
- i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
- l) l'istituzione del «Festival delle Città del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori;
- m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti;
- n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
- o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge (articolo 2).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la Repubblica celebri, in occasione del centesimo anno di fondazione,

il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo. Per tali fini, le disposizioni prevedono un elenco di interventi, meritevoli di finanziamento, da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032.

Al riguardo, si rinvia alla scheda riferita agli articoli 3 e 4, posto che l'articolo 4 provvede al concreto finanziamento di alcune delle predette iniziative.

### **ARTICOLI 3 e 4**

#### **Fondazione «Latina 2032»**

Le norme, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, prevedono l'istituzione della Fondazione «Latina 2032», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione (articolo 3, commi da 1 a 3).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la Fondazione svolge, altresì, le seguenti attività:

- a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;
- b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
- c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina;
- d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti;
- e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo (articolo 3, comma 4).

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per la durata delle iniziative di cui al precedente articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 3, commi 5 e 6).



Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 4, comma 1).

Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), (*marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati), è destinata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 4 (articolo 4, comma 2).

Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*) (valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti), è destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 (articolo 4, comma 3).

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati (articolo 4, comma 4).

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale (articolo 4, comma 5).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, l'istituzione della Fondazione «Latina 2032», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, incluse le università.

La Fondazione svolge le seguenti attività:

- a) coordina la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;
- b) monitora e valuta le iniziative intraprese, al fine di stabilirne e apportare eventuali modifiche o miglioramenti;
- c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina;
- d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti;
- e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) (*marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati), è destinata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, una quota non superiore al 10 per cento di detto contributo straordinario.

Infine, le norme prevedono che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, siano esclusi da ogni tributo e diritto ed effettuati in regime di neutralità fiscale.

In proposito, pur rilevando che gli oneri derivanti dal provvedimento sono limitati agli stanziamenti previsti, appaiono necessari alcuni chiarimenti da parte del Governo in merito agli oneri relativi alla costituzione della Fondazione «Latina 2032».

In particolare, si osserva che la predetta Fondazione, pur essendo istituita per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, che, per quanto riguarda le iniziative riconosciute meritevoli di finanziamento, risultano limitate ad un arco temporale ben definito, ossia al periodo 2024-2032, in realtà non sembrerebbe avere una durata limitata, posto che la Fondazione è beneficiaria di un contributo, che ancorché definito "straordinario" dal comma 2 dell'articolo 4, risulta di carattere permanente. Inoltre, il citato contributo, sebbene destinato alla costituzione del patrimonio della Fondazione, viene in realtà previsto non solo per l'anno di costituzione dell'ente, ma anche per gli anni successivi e destinato per quota parte allo svolgimento di una specifica iniziativa da svolgere fino al 2032, ossia l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*). Per altro sembrerebbero gravare sul medesimo patrimonio dell'ente anche le restanti iniziative previste dall'articolo 2, comma 1 (anch'esse da svolgere fino all'anno 2032), posto che solo una di queste ultime, ossia quella di cui alla lettera *m*), risulta beneficiaria di uno specifico contributo, disposto dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

Non si hanno invece osservazioni da formulare sia con riguardo ai compiti di vigilanza assegnati al Ministero della cultura, dal momento che a detti compiti il Ministero provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sia con riferimento alle disposizioni di carattere fiscale legate all'istituzione della Fondazione, posto che le esenzioni ivi previste appaiono configurare una rinuncia a maggior gettito priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, come accaduto in analoghe occasioni.

## **ARTICOLO 5**

### **Copertura finanziaria**

**La norma**, prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, concernente la costituzione del patrimonio della Fondazione, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (articolo 5, comma 1).

Si prevede altresì che agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, concernenti la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), pari a 200.000 euro, per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (5, comma 2).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Si rileva, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza dello stesso Ministero della cultura. Al riguardo non si formulano parimenti osservazioni, posto che anche tale accantonamento reca le occorrenti disponibilità e che gli oneri oggetto di copertura, concernenti gli interventi di restauro e potenziamento delle strutture esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), sono qualificabili come spese in conto capitale.